

**Norme Tecniche di Attuazione - Regolamento comunale
per la tutela dall'inquinamento acustico
(Piano Comunale di Classificazione Acustica)**

Riepilogo Osservazioni II Circoscrizione

Con nota del 08/04/2024 i rappresentanti della II Circoscrizione hanno presentato n. 5 Osservazioni, che sono di seguito riassunte assieme al puntuale riscontro:

1) L'eliminazione dell'Art. 8 che, per le attività di manutenzione aree verdi private, prevedeva precisi orari entro i quali i limiti di rumore per lo svolgimento erano specificamente derogati, complicherà lo svolgimento di tali attività per i cittadini, che non hanno una conoscenza adeguata di norme di notevole complessità tecnica.

TALE PUNTO NON VIENE ACCOLTO: il comma 1 dell'art. 21 del vigente Regolamento di Polizia Urbana così recita: "... nei condomini e nelle abitazioni private è vietato far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni o verso l'esterno, nonché comportamenti non consoni al rispetto ed alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile e della vivibilità". Si ritiene pertanto che, sotto il profilo privatistico, il rispetto della quiete con tale comma per le attività di sfalcio e giardinaggio sia comunque garantito, senza necessariamente imporre orari di attività che, in particolari casi, potrebbero risultare controproducenti.

2) La generica previsione, in sostituzione delle precise indicazioni dell'art. 8 soppresso, che le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti "sono regolarmente coordinate dai competenti uffici", può ingenerare dubbi e confusione.

TALE PUNTO NON VIENE ACCOLTO: Le attività pubbliche di manutenzione aree verdi, spazzamento strade e raccolta rifiuti sono regolamentate dai competenti uffici comunali che coordinano le stesse nell'interesse dei cittadini. Eventuali dubbi possono essere chiariti dagli stessi uffici.

3) L'abrogazione del limite di immissione sonora in deroga per i cantieri previsto dall'ex Art. 19, ora soppresso, appare condivisibile conformando il nuovo regolamento in questo modo agli altri regolamenti rumore comunali di molte città italiane. Criticabile invece la mancata previsione per cantieri particolarmente duraturi od impattanti di una Valutazione Impatto Acustico Previsionale, prevista in quasi tutti i Regolamenti Comunali (che esprime il valore di rumore previsto per la durata del cantiere ai ricettori, soprattutto case di abitazione).

TALE PUNTO VIENE ACCOLTO: Fermo restando che per talune tipologie di opere è già previsto che il Comune possa richiedere una Valutazione previsionale di impatto acustico, si condivide che tale fattispecie venga esplicitata nel Regolamento. L'art. 14 verrà quindi integrato con il punto F): "in caso di cantieri di elevata complessità o particolarmente impattanti (lavorazioni notturne, prossimità ricettori sensibili, componenti tonali), oltre alla facoltà di poter richiedere come documento integrativo specifica valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, il Comune si avvarrà della facoltà di richiedere parere tecnico preventivo ad ARPA-FVG, il cui costo verrà addebitato al

richiedente."

4) La nuova stesura degli art. 16, 17 e 18 puo ingenerare confusione tra i casi in cui per l'approvazione di strumenti edilizi od il rilascio di permessi siano sufficienti la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e di Clima Acustico e quelli nei quali sia richiesta la Progettazione Acustica (art. 18 lett. B).

TALE PUNTO VIENE ACCOLTO: Gli artt. 16, 17 e 18 sono stati semplicemente semplificati, inserendo un rimando dinamico alla norma di riferimento. Per agevolarne però la lettura l'art.16 sarà integrato con un punto c) relativo al progetto acustico. Verrà inoltre inserito un art.18bis relativo alla redazione del progetto acustico e alla normativa di riferimento.

5) Infine con l'eliminazione degli ex Articoli 24-25-26 viene meno l'obbligo di collaudo acustico dell'immobile. Quindi il nuovo regolamento rumore cancellera da subito l'obbligo di collaudo acustico, ormai generalmente previsto in tutte le citta.

TALE PUNTO NON VIENE ACCOLTO: Nella modifica del Regolamento è stata defalcata la parte relativa al collaudo, in quanto non richiesto da normativa regionale e nazionale.

